



GENERALI
Assicurazioni Generali S.p.A

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE RIGUARDANTI I RISCHI DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PER I QUALI È OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE

DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato

La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta con il contratto.

Codice

Il Codice delle assicurazioni private approvato con decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 e successive modificazioni.

Contraente

La persona fisica o giuridica che stipula il contratto.

Impresa

La Società Assicurazioni Generali S.p.A..

Natante

I motoscafi e le imbarcazioni di stazza lorda non superiore a 25 t. adibiti ad uso privato o al servizio pubblico di trasporto di persone; tutte le unità da diporto indipendentemente dalla loro lunghezza; i motori amovibili.

Parte Prima

Le dichiarazioni del Contraente ed estremi della polizza (mod. 1504).

CONDIZIONI GENERALI

Art.1 - Oggetto dell'assicurazione

L'impresa assicura, in conformità alle norme del Codice, i rischi della responsabilità civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione, impegnandosi a corrispondere, *entro i limiti convenuti*, le somme che, per capitale, interessi e spese, siano dovute a titolo di risarcimento di danni da lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dalla navigazione o dalla giacenza in acqua del natante descritto nella Parte Prima.

L'assicurazione copre anche la responsabilità per i danni causati dalla navigazione o giacenza del natante in acque private.

L'Impresa inoltre assicura, sulla base delle Condizioni Aggiuntive, i rischi non compresi nell'assicurazione obbligatoria indicati in tali condizioni, in quanto siano espressamente richiamate. In questo caso *le somme*

indicate nella Parte Prima sono destinate anzitutto ai risarcimenti dovuti in dipendenza dell'assicurazione obbligatoria e, per la parte non assorbita dai medesimi, ai risarcimenti dovuti sulla base delle Condizioni Aggiuntive.

Non sono assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del natante a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo che si tratti di regate veliche.

Art.2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- a) *se il conducente non è abilitato alla navigazione a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente scaduta l'assicurazione è operante a condizione che il conducente rinnovi il documento entro tre mesi dalla data del sinistro; l'assicurazione è altresì operante se il mancato rinnovo è conseguenza esclusiva e diretta dei postumi del sinistro stesso;*
- b) *nel caso di natanti adibiti a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi delle disposizioni vigenti;*
- c) *nel caso di natanti con "autorizzazione alla navigazione temporanea"(DM. 19.11.1992 n. 566), se la navigazione avviene senza l'osservanza delle disposizioni vigenti che ne disciplinano l'autorizzazione;*
- d) *per i danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni del certificato o licenza di navigazione;*
- e) *nel caso di natante condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni vigenti.*

Nei predetti casi ed in tutti gli altri in cui sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dalla citata norma.

Art. 3 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Aggravamento del rischio

1. Dichiarazioni inesatte e reticenze

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile, nel caso di dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente rese al momento della stipulazione del contratto, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

2. Aggravamento del rischio

Ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1898 del Codice Civile, nel caso di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio che comporti aggravamento di rischio (come la variazione delle caratteristiche tecniche del natante), il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

3. Qualora sia applicabile l'art. 144 del Codice, l'Impresa eserciterà diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza dell'inopponibilità di eccezioni previste dal predetto articolo.

Art.4 - Limiti di navigazione

L'assicurazione vale per il mare Mediterraneo entro gli stretti, nonché per le acque interne dei Paesi Europei.

Art.5 - Pagamento del premio

Il premio o la prima rata di premio devono essere pagati alla consegna della polizza: le rate successive devono essere pagate alle previste scadenze, contro rilascio di quietanze emesse dalla Direzione dell'Impresa che indicano la data del pagamento e recano la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

Il pagamento deve essere eseguito esclusivamente presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto la quale è autorizzata a rilasciare il certificato di assicurazione ed il contrassegno previsti dalle disposizioni in vigore.

Art.6 - Adeguamento del premio

1. Qualora l'Impresa intenda rinnovare il contratto, ferme restando tutte le condizioni di polizza, con condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, deve mettere a disposizione del Contraente – almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto – le nuove condizioni di premio presso l'Agenzia (o Ufficio) cui è assegnato il contratto; dette condizioni di premio si intenderanno accettate a tutti gli effetti di legge e di contratto con il pagamento del nuovo premio.

2. Nel caso in cui il Contraente non accetti il nuovo premio il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del giorno di scadenza.

3. Nel caso in cui il Contraente non manifesti la propria volontà ovvero manifesti di non accettare il nuovo premio successivamente alla scadenza del contratto, il contratto cessa di avere effetto dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo alla data di scadenza indicata in polizza, salvo che entro i predetti quindici giorni non sia stato stipulato un nuovo contratto per il medesimo rischio, nel qual caso cesserà di avere ogni effetto dalla data di decorrenza della nuova copertura.

Art.7 - Trasferimento della proprietà del natante

Il trasferimento di proprietà del natante importa la cessione del contratto di assicurazione, salvo che l'alienante chieda che il contratto, stipulato per il natante alienato, sia reso valido per altro natante di sua proprietà.

Il Contraente è tenuto a darne comunicazione all'Impresa, la quale adotterà una delle seguenti soluzioni:

- a) nel caso di alienazione del natante assicurato, qualora l'alienante, *previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno relativi al natante alienato*, chieda che la polizza stipulata per detto natante sia resa valida per altro natante di sua proprietà che comporti una variazione di premio, si procede al conguaglio del premio.
- b) Nel caso di trasferimento di proprietà del natante assicurato che importi la cessione del contratto di assicurazione il Contraente è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale, *previa restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno*, prenderà atto della cessione mediante emissione di appendice rilasciando i predetti nuovi documenti.

Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.

Non sono ammesse variazioni di rischio successivamente alla cessione del contratto.

Il contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza. Per l'assicurazione dello stesso natante il cessionario dovrà stipulare un nuovo contratto.

c) Nel caso in cui l'acquirente del natante documenti di essere contraente della polizza riguardante lo stesso natante, l'Impresa assicuratrice del natante ceduto all'acquirente rinuncerà a pretendere da questi di subentrare nella polizza ceduta.

L'Impresa, su richiesta del Contraente della polizza ceduta, restituisce la parte di premio corrisposta e non usufruita, escluse imposte e contributo S.S.N., in ragione di 1/360 del premio annuo per giorno di garanzia residua dal momento della restituzione del certificato di assicurazione e del contrassegno.

Per i contratti con frazionamento del premio, ove previsto, l'Impresa rinuncerà ad esigere le eventuali rate successive alla data di scadenza del certificato di assicurazione.

Art.8 - Modalità per la denuncia dei sinistri

La denuncia del sinistro deve contenere il numero della polizza, la data, il luogo e le modalità del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome dei danneggiati e degli eventuali testimoni.

Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

A fronte di omissione nella presentazione della denuncia di sinistro, *nonché nell'invio di documentazione o atti giudiziari*, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte per le somme che abbia dovuto pagare al terzo danneggiato.

Art.9 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, *fino a quando ne ha interesse*, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha altresì facoltà di provvedere per la difesa dell'Assicurato in sede penale, sino all'atto della tacitazione dei danneggiati. *L'Impresa non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.*

Art.10 - Rinnovo del contratto

Salvo quanto previsto dall'art. 6, in mancanza di disdetta data da una delle parti almeno quindici giorni prima della scadenza, il contratto, se di durata non inferiore all'anno, è rinnovato per una durata pari ad un anno, e così successivamente.

Qualora il contratto sia emesso in sostituzione di altro di durata annuale e per la sua residua durata, esso non si considera di durata inferiore all'anno e pertanto alla sua scadenza si applica il disposto del primo comma.

Art.11 - Risoluzione del contratto per il furto del natante

In caso di furto del natante il contratto è risolto a decorrere dalla data di scadenza del certificato di assicurazione. *Il Contraente deve darne notizia all'Impresa fornendo copia della denuncia di furto presentata all'Autorità competente.*

Qualora il furto avvenga nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di assicurazione, il contratto è risolto dalla data di scadenza del premio in corso al momento del furto stesso.

Art.12 - Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello di residenza o domicilio elettivo del Contraente o dell'Assicurato.

Art.13 - Oneri a carico del Contraente e dell'Assicurato

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti ad essa dipendenti, sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Impresa.

Art.14 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

